

COPIA



**COMUNE DI
SAN BASSANO**
PROVINCIA DI CREMONA

Pubblicato all'Albo Pretorio informatico
in data 10.08.2026

L'incaricato della pubblicazione
F.to Chiara Lorenza Agazzi

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTO N. 21 in data 15.07.2026

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025, DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE

L'anno **duemilaventisei** addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore 20.30 circa, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale, in parte in presenza e in parte da remoto ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica".

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 8 Consiglieri. E cioè:

1 - COMM. PAPA GIUSEPPE	Presente	8 - DOVERA GIUSEPPE	Presente
2 - BROCCA PIETRO MARIO	Presente	9 - RAPUZZI DIEGO	Presente
3 - FACIOCCHI ANDREA MARIA	Assente	10 - MICHELOTTI ANTHONY	Assente
4 ANSELMI GIOVANNI GIUSEPPE	Presente		
5 - TUSO SARA	Presente da remoto		
6 -LEPRARO MARTINA	Presente		
7 - CATTANEO ANGELO	Presente		

Totale presenti N. 8

Totale assenti N. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. MARCELLO FAIELLO

Il presidente, Sig. COMM. GIUSEPPE PAPA, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025, DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno, come da relazione allegata al presente atto sotto il "N. 1".

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Premesso che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026 – 2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di San Bassano ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico – finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

Considerato che

- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2023 è stato approvato il Regolamento TARI;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (Arera) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l’aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti inoltre:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF Tari, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Dato atto che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Bassano e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, ASPM Servizi Ambientali S.r.l., come da documentazione trasmessa in data 24.06.2026 prot. n. 2473 considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, fissato al 5%;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il PEF 2026 – 2029, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025.

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 26/06/2026;

Considerato che per l'anno 2026, il totale dei costi per la determinazione delle tariffe ammontano a € 311.672,00 così ripartiti:

- Parte Variabile: € 191.265;
- Parte Fissa: € 117.982,00.

Ritenuto:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche;
- di ripartire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel seguente modo:
 - Utenze Domestiche: € 230.935,25
 - Utenze Non Domestiche: € 78311,75

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2026:

- I^ rata: 30.08.2026
- II^ rata: 15.10.2026
- III^ rata: 30.11.2026
- Rata unica: 30.08.2026

Rilevato infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri dei Responsabili dei Servizi ex art.49 D. Lgs. 267/2000 da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213, allegati al presente atto sotto la lettera A);

Con voti favorevoli n. 8, con voti astenuti n. 0, con voti contrari n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) per le motivazioni in premessa, di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF oggi approvato;
- 3) Di stabilire che per l'anno 2026 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:
 - I^ rata: 30.08.2026
 - II^ rata: 15.10.2026
 - III^ rata: 30.09.2026
 - Rata unica: 30.08.2026
- 4) di stabilire che le tariffe Tari 2026 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
- 5) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva;

- 6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 2008.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025, DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Comm. Giuseppe Papa**

Comune di San Bassano, 15.07.2026

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Comm. Giuseppe Papa**

Comune di San Bassano, 15.07.2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to COMM. GIUSEPPE PAPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

San Bassano, 04.08.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO

F.to

San Bassano, data

OPPURE

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera.....alla lettera_____.

San Bassano, data

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO

F.to